

N. [REDACTED] R.G. TRIB.

ODEH BLESSING / MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice istruttore

- esaminato il ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 depositato da [REDACTED] nata in NIGERIA il [REDACTED] C.F. [REDACTED] CUI [REDACTED] n. [REDACTED]
- ritenuta, preliminarmente, la tempestività del ricorso, tenuto conto che la ricorrente in data 10/10/2017 aveva eletto domicilio presso il difensore, elezione che non risulta mai revocata, e che pertanto la prima notifica valida del decreto impugnato è avvenuta in data 11/5/2022;
- rilevato che ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, cit. la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato, salve le eccezioni di legge (di cui alle lettere a, b, c, d e d-bis dello stesso comma 3), ipotesi queste che non ricorrono nella presente fattispecie;
- ritenuto che al fine di delibare l'istanza occorra acquisire presso l'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente informazioni aggiornate in ordine ai controlli cui il ricorrente fosse stato eventualmente sottoposto durante la sua permanenza in Italia;
- ritenuto che, non essendo disponibile la videoregistrazione dell'audizione della richiedente, è necessario fissa udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35-bis comma 11 lett. a), cit.;
- Ritenuto che, per decidere se procedere o meno all'audizione della ricorrente è opportuno prima esaminare la documentazione che verrà prodotta dalla Commissione territoriale, ivi compresa quella relativa ad eventuale procedura di referral e relative relazioni del centro antitrattra, di cui peraltro non si fa menzione nel provvedimento impugnato;

P.Q.M.

DA ATTO

che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa *ex lege*

FISSA

l'udienza del 15/11/2022, disponendo che la stessa si svolga mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. 34/2020, conv. dalla l. 77/2020. A tal fine

ASSEGNA

termine a parte ricorrente fino a 7 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria e documentazione integrativa relativa:



- alla vicenda raccontata dal richiedente (documenti specifici sulla sua storia, quali certificati medici, denunce, C.O.I. finalizzate a riscontrare il racconto: riferimenti ad un attentato, ad uno scontro etnico, ecc.);
- a situazioni di vulnerabilità e/o al percorso di integrazione (studio, tirocini formativi, lavoro, volontariato, documentazione medica, preferibilmente accompagnati da relazione del CAS, se in accoglienza);

Termine a parte resistente fino a 3 giorni prima dell'udienza per eventuale replica.

ASSEGNA

- alla Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento per il deposito di nota difensiva. Fa presente che, ai sensi del comma 8 dell'art. 35-bis cit., entro lo stesso termine la Commissione è tenuta a rendere disponibili copia della domanda di protezione internazionale presentata, del verbale di audizione, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa quella relativa ad eventuale procedura di referral e relative relazioni del centro antitratta.
- Al ricorrente termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di nota difensiva.
- Al Pubblico Ministero termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere le sue conclusioni, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 10, 12 e 16 d.lgs. 151/2007, oltre al certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti.

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'interessato ed al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, per la comunicazione al Pubblico Ministero ed all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente.

Genova, 21/9/2022

Il Giudice istruttore
(*Ottavio Colamartino*)

